



CORTE DI APPELLO DELLE MARCHE

PRESIDENZA

VIA CARDUCCI 3 – ANCONA - TEL. 071 506 2418 – FAX 071 2075975

N. _____ Prot.

Ancona, 17/03/2017

AL SIG. PROCURATORE GENERALE - ANCONA

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE PER I MINORENNI - ANCONA

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DEL
DISTRETTO

AI SIGG. PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI
AVVOCATI DEL DISTRETTO

OGGETTO: Linee guida per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 49 del D.L. n. 189/2016 convertito con legge 229/2016 – **Linee interpretative adottate dal Tribunale di Sorveglianza e dagli Uffici di Sorveglianza del distretto.**

Si trasmette per conoscenza la nota del Presidente del Tribunale di Sorveglianza prot. n. 272/2017 relativa all'oggetto.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Dott. Carmelo Marino

2017 il 11.2.2017 di direzione
il Presidente della Corte



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA

Viale della Vittoria, 22 – 60123 Ancona Tel.0715062004 Fax 0715062047 E-mail : tribsorr.ancona@giustizia.it

Prot.n. 272/17

Ancona, 15 marzo 2017

Al Sig. Presidente della Corte di Appello
di ANCONA
(rif. nota n.1351 del 21.2.17)

OGGETTO: Linee guida per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.49 del D.L. n.189/2016 convertito con legge 229/2016 – **Linee interpretative adottate dal Tribunale di Sorveglianza e dagli Uffici di Sorveglianza del distretto.**

Non avendo potuto partecipare per impedimenti di vario tipo, neppure mediante delegati, alla riunione distrettuale effettuata il 13.12.16 nella materia di cui all'oggetto, ma avendo indetto apposita riunione con i magistrati di sorveglianza in servizio il 16.1.17 nonchè svolto con loro successivi approfondimenti che hanno condotto ad una posizione giurisprudenziale condivisa a livello distrettuale, con riferimento alla richiesta di riflessioni sul punto sollecitata con la nota in riferimento segnalato quanto segue.

Gli unici commi dell'art.49 in oggetto astrattamente rilevanti per i procedimenti di sorveglianza appaiono in prima lettura i commi 6 e 7. Tuttavia:

- per quanto riguarda il comma 6, applicabile sia ai "processi penali" che "nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza", va evidenziato che Tribunale ed Uffici di Sorveglianza del distretto hanno sede in comuni (Ancona e Macerata) non compresi fra quelli elencati nell'allegato 1, per cui non sono di fatto interessati dalle previsioni di tale norma;
- per quanto riguarda il comma 7, si è unanimemente ritenuto che lo stesso, facendo espresso riferimento – a differenza del comma precedente – ai soli "processi penali", abbia inteso consapevolmente e tecnicamente escludere dalla relativa disciplina i "procedimenti di esecuzione e sorveglianza". Tale scelta legislativa appare evidentemente fondata sulla natura, sull'oggetto e sulle finalità di tali giudizi, che esigono una definizione tempestiva vertendo sull'applicazione del giudicato, ad applicazione e conferma di un più generale principio del nostro ordinamento giuridico, in forza del quale nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza non è applicabile la disciplina prevista dall'art.420 ter c.p.p. per l'udienza preliminare ed estesa al dibattimento dall'art.484 comma 2 bis c.p.p., non essendo detta normativa richiamata dagli artt.666 e 678 che disciplinano detti procedimenti, nè potendo essere ad essi estesa in via interpretativa stante la loro specificità, consistente nella necessità di assicurare celerità nell'applicazione del giudicato e giustificante



quindi una diversa e più restrittiva modulazione del diritto partecipativo delle parti al procedimento. In questo senso si è sempre pronunciata conformemente la giurisprudenza di legittimità, ed infine, risolvendo il problema in via definitiva, la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Penali con sentenza 27 giugno – 22 settembre 2006 n.31461, che ha stabilito che nel procedimento di sorveglianza il legittimo impedimento a comparire del difensore, quand'anche prontamente comunicato, non comporta il rinvio dell'udienza di trattazione, purchè sia assicurata nelle forme di legge la presenza di un sostituto, fugando con articolato ragionamento ogni dubbio in ordine ad eventuali problemi di contrarietà di tale interpretazione non solo alla legge ordinaria, ma anche alle norme costituzionali ed a quelle della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (orientamento confermato dalla giurisprudenza di legittimità anche sino a data recentissima: cfr. Cass.pen., Sez.I, sentenza n.1452 del 21.4.16, Scattamaglia; Cass.pen., Sez.I, sentenza n.1777 del 20.5.16, Lavatola).

In conformità a tali principi giurisprudenziali la magistratura di sorveglianza ha dunque sinora respinto le istanze di rinvio della trattazione dei procedimenti motivate sul mero ed asettico richiamo alle norme sopra richiamate (che peraltro sono state davvero poche), fermo restando ovviamente che sono state invece sempre valutate nel merito le oggettive necessità di rinvio della decisione ad altra data a fronte di situazioni obiettive (spesso segnalate dalle forze dell'ordine e dagli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna prima ancora che dagli interessati o dai difensori) quali la temporanea mancanza di alloggio per inagibilità a fronte di un'istanza di misura alternativa alla detenzione, l'oggettiva impossibilità dell'Avvocato di produrre la documentazione a difesa dovuta all'impossibilità di accedere al proprio studio compreso in zona interdetta ecc. .

Il Presidente
dott.ssa Anna Bello

